



COMUNE DI RONCHIS

**REGOLAMENTO DEL MERCATO
AGRICOLO RISERVATO ALLA
VENDITA DIRETTA DA PARTE
DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/05/2018
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2019

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Modalità e condizioni di partecipazione

Art. 3 – Presentazione delle domande

Art. 4 – Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

Art. 5 – Provenienza dei prodotti e attività consentite

Art. 6 – Esposizione dei prodotti e norme igienico-sanitarie

Art. 7 – Calendario del mercato e orari

Art. 8 – Comitato di gestione del mercato e modalità di occupazione

Art. 9 – Modalità di recesso ed esclusione

Art.10 – Sanzioni

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Ronchis istituisce, a titolo gratuito, per il periodo deliberato annualmente dalla giunta, un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n.301 del 19/12/2007, denominato "L'ORTO IN PIAZZA".

L'istituzione del mercato ha lo scopo di:

- 1) Promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 2) Promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- 3) Promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- 4) Individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- 5) Favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- 6) Aumentare il consumo di prodotti di stagione incidendo così sulla diffusione di buone pratiche alimentari;
- 7) Garantire ai consumatori, maggiore genuinità, freschezza e qualità con prodotti legati al naturale ritmo della Natura, grazie ad un risultato ecologicamente sostenibile non essendo necessari lunghi trasporti di distribuzione.

Art. 2 – Modalità e condizioni di partecipazione

Possono partecipare al mercato agricolo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art.1 del D. Lgs. n.228 del 18/05/2001, iscritti nel registro delle imprese e in possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D. Lgs. n.228 del 18/05/2001, la cui azienda agricola sia ubicata preferibilmente nel Comune di Ronchis.

Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio, la vendita diretta da parte degli agricoltori dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Vendita diretta di prodotti provenienti di norma dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- Vendita di prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 3 – Presentazione delle domande

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli, dovranno presentare domanda al Comune. Le domande dovranno essere formulate secondo le modalità contenute nell'art.4 del D.Lgs. n.228 del 18/05/2001. La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato e l'accettazione integrale delle norme del presente Regolamento. Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti informazioni:

- a) Anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- b) La descrizione dell'attività aziendali;
- c) L'indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- d) La stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro la data prevista dalla delibera di giunta che stabilisce annualmente anche il periodo di svolgimento del mercato stesso. Le aziende riceveranno comunicazione di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione da parte del soggetto gestore. Il Comune valuterà le caratteristiche delle singole aziende e le condizioni della loro partecipazione redigendo una graduatoria delle aziende che hanno presentato la domanda. Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posti disponibili per ogni settore, la partecipazione degli operatori avverrà in base alle risultanze della graduatoria.

La partecipazione al mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D. Lgs. n. 224/2003, dalla legge 441/1981 e degli obblighi previsti dal Regolamento CE 852/2004.

Art. 4 – Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato hanno l'obbligo:

- a) Di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola;
- b) Di indicare con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole specificandone la denominazione e la sede;
- c) Di pubblicizzare i prezzi della merce in vendita; inoltre gli stessi dovranno essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. n. 206 del 06/09/2005 recante Norme a tutela del consumatore;
- d) Di mantenere pulito lo spazio occupato e la zona circostante utilizzando gli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, lasciando la piazza in condizione di ordine, pulizia, igiene e di perfetta fruibilità. Vale a dire completamente sgombra da qualsiasi rifiuto

Gli operatori, nell'utilizzo dello spazio assegnato, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Art. 5 – Provenienza dei prodotti e attività consentite

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. 20/11/2007 nel mercato agricolo è consentita la vendita diretta di prodotti agricoli dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione nel rispetto dell'art. 2135 del Codice Civile. Oltre la vendita dei prodotti è ammessa l'attività di degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva.

Art. 6 – Esposizione dei prodotti e norme igienico-sanitarie

I prodotti agricoli, poiché alimentari, devono essere collocati ad un'altezza dal suolo non inferiore a cm 50. Come previsto dal Regolamento CE 852/2004 il mercato deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie e soggetto ai relativi controlli da parte delle autorità competenti; pertanto, devono essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 7 – Calendario del mercato e orari

Il mercato per la vendita di prodotti agricoli si svolgerà **due sabati al mese** in Piazza G.B. Trombetta e all'interno degli eventi e delle manifestazioni nel Comune di Ronchis.

Giorni, orari e luoghi sono comunque modificabili su indicazione del "Comitato di Gestione del Mercato". A seguire gli orari indicativi:

- Dalle ore 07:00 Alle ore 08:00 – scarico e approntamento banco;
- Dalle ore 08:00 Alle ore 12:30 – esposizione e vendita al pubblico;
- Dalle ore 12:30 Alle ore 13:30 – ricarico merce, pulizia e sgombero dell'area.

Art. 8 – Comitato di gestione del mercato e Modalità di occupazione

Le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato potranno essere svolte da un comitato di gestione, promosso dall'Amministrazione Comunale. Le funzioni di indirizzo e di controllo riguardano in modo particolare:

- Le modalità organizzative e gestionali del mercato;
- La partecipazione degli operatori;
- L'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali;
- La tutela dell'immagine dell'iniziativa;
- Il controllo della qualità delle produzioni e dei prezzi.

Il comitato di gestione è composto da:

- Un rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
- Un rappresentante di ogni azienda partecipante.

I rappresentanti del comitato di gestione restano in carica fino al termine della legislatura. Il comitato di gestione si riunisce su invito di un rappresentante del Comune e/o ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti.

Ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq. 16. Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio. È vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato. È vietato occupare uno spazio maggiore di quello assegnato.

Art. 9 – Modalità di recesso ed esclusione

L'assegnazione dei posteggi ha validità annuale, ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato sottoscrivendo un impegno di presenza in continuità, senza interruzioni. Sarà possibile interrompere la partecipazione al "Mercato" solo per le seguenti motivazioni:

- In caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- Per cessazione dell'attività agricola;
- Per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione;
- Altre cause debitamente documentate: ad esempio malattia, impossibilità al trasporto, in occasione di gravi condizioni atmosferiche, ecc.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo dovrà comunicarlo tramite lettera al Comune con un preavviso di almeno 15 giorni. Saranno esclusi dal "Mercato" tutti gli operatori, che pur avendo sottoscritto gli impegni prescritti ai precedenti articoli, non ne rispettino gli accordi e il contenuto. Il contenuto del presente Regolamento potrà in ogni momento essere rivisto, aggiornato e corretto d'iniziativa o su proposta del Comune, secondo le esigenze e criticità che potranno emergere nel proseguo.

Art. 10 – Sanzioni

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. del 20/11/2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente Regolamento e nei Regolamenti Comunali applicabili. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000. La sanzione sarà irrogata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche. In caso di più violazioni del presente Regolamento, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la sospensione della partecipazione al mercato agricolo.